

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5371 del 18/10/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA RIVER BIRRA SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE BIRRA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), FRAZ. NIVIANO, VIA CASE NUOVE N. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5595 del 18/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA RIVER BIRRA SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE BIRRA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), FRAZ. NIVIANO, VIA CASE NUOVE N. 9.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- a) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- b) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. la nota n. 10208 del 2.10.2018 dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro (prot. Arpaee nn. 15252 del 2.10.2018), con la quale era trasmessa l'istanza presentata dalla ditta **RIVER BIRRA SRL (C.F. 01481460333)** per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro fraz. Niviano via Case Nuove n. 9;
2. la nota n. 10343 del 4.10.2018 (prot. Arpaee n. 15413 del 4.10.2018) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa volontaria dell'Azienda;

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Appurato che:

- per quanto riguarda lo scarico l'Azienda ha optato per lo stoccaggio del refluo derivante dalle operazioni di lavaggio dei fermentatori e per il suo smaltimento ai sensi della normativa vigente;
- la produzione di birra prevista è di 150 hl/anno;
- le emissioni in atmosfera derivano da un tino riscaldato per la fase di ammostamento e bollitura della miscela (emissione E1 a tiraggio naturale) con relativo impianto termico metano (E2) avente potenza termica pari a 28 kW;
- l'impianto termico ha una potenza tale da rientrare negli impianti scarsamente rilevanti di cui alla lettera dd) della parte I dell'allegato IV della parte quinta del D.Lgs. 152/06, quindi non è soggetto ad autorizzazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- viene garantita l'assenza di emissioni diffuse;

Richiamate integralmente le risultanze della Conferenza di Servizi che nella seduta del 17 ottobre 2018 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla Ditta RIVER BIRRA SRL per l'attività di "produzione birra" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro, Frazione Niviano, via Case Nuove n. 9;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258

recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo, da ultimo revisionato con DDG n. 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 17/10/2018, che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta River Birra srl per l'attività di "produzione birra" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro (PC), Frazione Niviano, via Case Nuove n. 9;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RIVER BIRRA SRL** (C.F. 01481460333) per l'attività di "produzione birra" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro, Frazione Niviano, via Case Nuove n. 9;

Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

2. **di stabilire per le emissioni in atmosfera** ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CICLO DI AMMOSTAMENTO E BOLLITURA

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	60 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CALDAIA A METANO DA 28 kW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;

b) il camino di emissione di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti ad E1 e l'obbligo di effettuare i monitoraggi in sede di messa a regime degli impianti di cui al successivo punto i), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- h) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- i) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio dell'emissione E1 finalizzato alla verifica del rispetto del limite imposto per i COV (espressi come Ctot) ed alla determinazione della portata;

3. dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP del Comune di Rivergaro (PC) per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.